

# STATUTO

(atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 642art. 27 bis)

## **Premessa**

### **Art.1**

#### *Costituzione*

1. E' costituita con sede in Pergine Valsugana (Trento)

l'Organizzazione di Volontariato denominata **LA COMETA** di seguito detta Organizzazione.

2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici.

### **Art.2**

#### *Finalità*

1. L'Organizzazione ha lo scopo di :

- Perseguire lo sviluppo intellettuale, psichico, pedagogico, fisico e la formazione culturale, ambientale, educativa, sociale e civica, in modo di permettere il libero applicarsi della personalità nel rispetto della dignità delle persone.

2. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l'Organizzazione potrà esercitare, fra l'altro, le seguenti attività:

- promuovere, realizzare, incentivare e sostenere studi e ricerche;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni cinematografiche ed audiovisive, concerti, spettacoli, mostre artistiche ed artigianali,  
viaggi di conoscenza in Italia ed in altri Paesi;
- instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi  
finalità di scambio reciproco di esperienze e per favorire  
collegamenti fra i medesimi;
- acquistare, costruire, ristrutturare beni per la realizzazione dei progetti in Italia ed all'estero;

- raccolte e distribuzione di beni di prima necessità o necessari all'adempimento dei progetti;
- raccolta di fondi per il sostentamento delle iniziative, compresa la gestione delle adozioni a distanza per conto proprio o di altre associazioni;
- svolgere in genere tutte le attività che si riscontrano utili per il raggiungimento dei fini che l'Organizzazione si propone;
- utilizzo di Volontari dell'Organizzazione e personale in loco per il perseguimento dei progetti;
- l'Organizzazione può, se ritiene necessario, istituire uffici anche in altre località in Italia e all'estero;
- utilizzarne l'operato volontari dell'Organizzazione e personale in loco;
- Attuare progetti ed iniziative per favorire lo sviluppo e l'educazione all'estero;
- sviluppare collaborazione su vari livelli con organismi, associazioni e gruppi nazionali ed internazionali, per il raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione, essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e religiose;

Essa ha durata illimitata; non ha fini di lucro poiché il suo scopo consiste nello sviluppo solidale, civile, culturale e sociale.

## ***Parte I<sup>^</sup>***

### ***Art.3***

#### ***Aderenti***

1. Sono aderenti all'Organizzazione i sottoscrittori il presente statuto; tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato . L'aspirante Associato dovrà aver raggiunto la maggiore età.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
3. I Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:
  - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- indegnità o inadempienza deliberata dal Comitato e l'esclusione avrà decorrenza con il giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione in forma scritta; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso entro 30 giorni, al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

- dimissioni volontarie (in forma scritta);;

- morte.

4. Tutte le prestazioni fornite in modo personale e spontaneo sono a titolo gratuito.
5. Il comportamento verso gli altri Associati e all'esterno dell'Organizzazione è animato da spirito di solidarietà e si fonda su principi di correttezza, di buona fede, di onestà, di probità e di rigore morale.
6. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa; ne consegue il vincolo di stretta osservanza da parte degli Associati.

#### **Art.4**

##### *Diritti e obblighi degli Associati*

1. I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega scritta e a recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.
2. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'Organizzazione stessa e dal Comitato con la totalità degli assenti.
3. Essi hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. La qualifica di Associato dà diritto di frequentare i locali e di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Altre persone, non socie, dovranno essere autorizzate dal Comitato.
5. I Soci all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
6. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

7. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Organizzazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l'Organizzazione aderisce.

### **Composizione**

#### **Art.5**

##### *Organi*

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

#### **Art.6**

##### *Assemblea*

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati dell'Organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente (Art.8 punto 8), ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta (caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o tramite e-mail).
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta: l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16, ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

6. Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
  - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
  - eleggere i membri del Comitato;
  - eleggere i componenti del Collegio Arbitrale
  - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative.

### **Art.7**

#### *Comitato*

1. Il Comitato è eletto, tramite scheda di votazione segreta, dall'Assemblea con numero variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Esso può cooptare altri massimo 5 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Possono essere eletti solo gli Associati che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 1 anno. In caso di parità di voto nella prima e seconda votazione viene eletto l'Associato più anziano di età.
2. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 1 volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta (caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o tramite e-mail).
4. Il Comitato ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- intrattenere rapporti di collaborazione con organizzazioni e lavoratori autonomi in caso di specifiche necessità;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- nominare il Segretario;
- nominare i Soci Onorari.
- assumere personale nei termini di legge;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stabilisce l'ubicazione della sede.

### **Art.8**

#### *Presidente*

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza semplice di voti, che in caso di parità devolve la risoluzione al Collegio Arbitrale.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Stipula le convenzioni e i contratti, dopo aver deciso le modalità con il Comitato, conservando a sua cura, copia nella sede dell'Organizzazione.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Comitato più anziano di età.
8. Per tutti gli adempimenti, il Presidente ha la più ampia facoltà di delegare il Vice Presidente.

### **Art.9**

#### *Segretario e Tesoriere*

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta del registro degli Aderenti e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi Collegiali: Assemblea, Comitato, Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori dei Conti;
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Comitato;
  - cura la gestione della cassa provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
  - é a capo del personale;
  - per lo svolgimento delle mansioni, può nominare degli Associati collaboratori;
  - la carica di Segretario-Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vice Presidente

### **Art.10**

#### *Collegio Arbitrale*

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra gli Organi e gli Associati ovvero tra gli Associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre Arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo modo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Trento, il quale nominerà anche l'Arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

### **Art.11**

#### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene previsto come organo straordinario e sarà nominato solamente in caso di specifica richiesta come previsto dall'art. 11 punto 3.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 (Doveri del collegio sindacale) e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di un solo Associato fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli Associati.
5. I Revisori dei Conti durano in carica 1 anno e possono essere revocati dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

### **Art.12**

#### *Gratuità e durata delle cariche*

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni per massimo 9 anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.
3. I Soci fondatori hanno diritto, al termine della loro attività all'interno dell'Organizzazione, al riconoscimento di Socio onorario.

## **Parte II<sup>^</sup>**

### **Art.13**

#### *Quota sociale*

1. La quota associativa a carico degli Associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente e va versata entro il mese di gennaio, pena la perdita del diritto di voto assembleare. Sono esonerati dal versamento delle quote associative e dalle spese i Soci onorari.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

### **Art.14**

#### *Risorse economiche*

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi Associati;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
  - ogni altro tipo di entrate.
2. I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal Comitato.
3. Tutti i beni sono acquistati dall'Organizzazione ed ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati e iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso l'Organizzazione e può essere consultato degli Associati.

4. Le erogazioni liberali in denaro, i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, i lasciti testamentari e le donazioni sono accettate dal Comitato esecutivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione e debitamente inseriti in apposita voce di bilancio.
5. In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, i beni, dopo la liquidazione saranno devoluti dall'Organizzazione ad una Associazione con fini di pubblica utilità nominata dall'Assemblea degli Associati. Gli eventuali beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.
6. Gli atti di amministrazione straordinaria sono disposti con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

### **Art.15**

#### *Bilancio*

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza semplice di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora ne fosse stata fatta la richiesta
4. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare

### **Conclusioni**

### **Art.16**

#### *Modifiche, interpretazioni ed efficacia dello statuto*

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli Associati dell'Organizzazione.
2. Lo statuto è interpretato secondo le regole previste per contratti (ex Art.12 preleggi del codice civile).
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati della Organizzazione.

4. L'Organizzazione di volontariato risponde, con i propri beni, del danno causato per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**Art.17**

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.